

ACQUE, FANGHI – RESPONSABILITA'

GUASTI E DELEGHE – VIOLAZIONI TABELLARI ACQUE

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

Il tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza 214 del 2025 affronta la questione della **violazione tabellare in materia di acque** a fronte del **guasto di un carroponte**.

Il tribunale si pone nel solco dell'orientamento consolidato che accoglie la interpretazione restrittiva secondo la quale ogni guasto è prevedibile, salvo prova contraria, e dunque deve essere evitato.

Il guasto all'impianto che provoca una violazione tabellare delle acque comporta la relativa sanzione, nel caso in esame, di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 152 del 2006; si tratta di una sanzione amministrativa di circa 3000 € che veniva impugnata in sede di tribunale dal responsabile tecnico dell'impianto, munito di apposite deleghe, e dall'amministratore legale rappresentante della società che gestisce l'impianto.

- 1) Il ragionamento del tribunale è essenziale: in caso di guasto all'impianto il gestore è in colpa per non aver apprestato tutti i mezzi utili per evitare l'evento e dunque ne consegue la responsabilità per la violazione tabellare accertata. Questo dogma può essere scalfito solo dalla prova di un guasto assolutamente imprevedibile tale da integrare il caso fortuito.

Nella pratica è difficile evitare un guasto anche a fronte di una massima diligenza ed è nella esperienza comune sapere che qualsiasi meccanismo può interrompersi per infiniti motivi. Dare prova che il guasto era inevitabile è “prova diabolica”.

In ogni caso quando si verifica un guasto ne consegue che il refluo esce dalla sua normalità, subisce un impatto che ne altera lo stato per quel tempo necessario fino alla riparazione e alla ripresa del flusso nella sua normalità.

Esiste dunque anche un principio, sempre dimenticato o non conosciuto nei tribunali, che richiede che la violazione tabellare delle acque ma anche delle emissioni, debba essere accertato quando l'impianto **funziona nella sua normalità per poter essere rappresentativo**. Certamente, in presenza di un guasto, il refluo campionato non può essere rappresentativo della qualità del refluo nella sua piena funzionalità. Chiaro.

2) Il tribunale affronta anche un'altra questione.

Bisogna distinguere la **responsabilità solidale** di cui l'articolo 6 della legge 689/81 dalla responsabilità che discende da **deleghe di funzioni**, conferite in questo caso dall'amministratore rappresentante legale *al tecnico responsabile dell'impianto*.

Bisogna premettere che il tecnico (responsabile impianto) non è responsabile per sé della violazione tabellare che richiede una responsabilità apicale, la forza di apprestare i mezzi idonei ad evitare l'evento. Il tecnico potrà essere responsabile nella misura in cui il guasto, ad esempio, si è verificato per un proprio inadempimento, controllo che attiene alla sua funzione.

Il caso in esame però presenta la particolarità che il tecnico responsabile impianto è stato destinatario di apposite deleghe di funzioni e dunque idoneo a rispondere anche della violazione tabellare.

Ciò premesso è utile distinguere i concetti, perché la sentenza si occupa soprattutto della responsabilità del legale rappresentante:

La **responsabilità solidale**, come previsto dall'art. 6, comma 2, della Legge n. 689 /1981, si applica quando un soggetto è incaricato della direzione o vigilanza e non prova di aver fatto tutto il possibile per impedire l'illecito. In questo caso, il legale rappresentante è stato ritenuto obbligato solidale per il mancato rispetto dei limiti tabellari, indipendentemente dalle deleghe conferite al tecnico. Ma è di fondamentale importanza comprendere **che il responsabile solidale non è il trasgressore non è colui che ha compiuto l'illecito**. Non risponde direttamente ma si pone al fianco del trasgressore al fine di estendere garantire il pagamento **di un'unica sanzione**.

La **responsabilità derivante da delega di funzioni**, invece, implica che il delegato (in questo caso il tecnico, assuma specifici obblighi e poteri per la gestione di determinati aspetti, come la gestione tecnica dell'impianto. Tuttavia, la delega non esonera automaticamente il delegante dalla responsabilità (questo vuole dire il Tribunale, forse), a meno che non sia provato che il delegante abbia vigilato adeguatamente e che l'illecito sia stato causato esclusivamente da un comportamento del delegato.

La responsabilità che deriva dalla delega di funzioni, è una responsabilità diretta.

In questo punto il Tribunale non è chiaro ed evoca la colpa in vigilando del delegante (citando anche l'art. 2932 c.c.) e attribuendo una responsabilità propria e diretta che **non è contestabile con le forme della "solidarietà" sopradde**ta.

Per attribuire una responsabilità diretta, la contestazione dell'illecito ambientale avrebbe dovuto essere in **senso concorsuale** ovvero attribuire una responsabilità diretta ad entrambi i soggetti delegato e delegante, il tecnico e l'amministratore della società. Non è questa la struttura dell'illecito ambientale amministrativo che individua il trasgressore (o i trasgressori).

Nel caso in esame, il Tribunale non pone chiarezza.